

SCHEMA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE

SUAP

L'operatore prima di iniziare ogni attività, richiede la registrazione prevista all'art. 5, comma 1, del d.lgs. 134/2022 I&R tramite il SUAP (o enti individuati dalla Regione o PA in cui il SUAP no è ancora attivo) competente sul luogo dove insisterà lo stabilimento ai sensi del DPR 2010/160 e del d.lgs. 222/2016.

Nei casi in cui l'operatore non coincide col proprietario degli animali, ossia con la persona fisica o giuridica che ha la proprietà degli animali, nella richiesta di registrazione devono essere indicati gli estremi di tale proprietario per l'inserimento in BDN. Questa modalità di registrazione riguarda anche i contratti di soccida, dove il soccidante corrisponde al proprietario degli animali e il soccidario all'operatore. In questa fase, l'obbligo di indicare il proprietario non si applica alle attività in cui sono ospitati equini ed animali da compagnia.

Nei casi in cui l'operatore o il proprietario degli animali sono società, nelle richieste deve essere indicato il legale rappresentante.

1. L'operatore è identificato univocamente dal codice fiscale, sia in caso di persona fisica, sia in caso di ditta individuale o collettiva; comunica anche, quando presente, la propria partita IVA. Per la registrazione dei pascoli, per ciascuna attività effettuata in un determinato lotto pascolativo, pubblico e privato, la richiesta è fatta tramite SUAP dall'operatore che ha titolarità all'uso del lotto stesso, ossia il proprietario o l'affittuario, anche stagionale, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività di **pascolo**. La richiesta, in cui dovranno comparire il periodo di titolarità al pascolo, le particelle catastali interessate e le specie animali che possono essere ospitate, è corredata da visura ed estratto del foglio di mappa catastale del terreno, da nulla osta del Comune sede di pascolo nel caso in cui il medesimo Comune non sia concessionario e dal contratto di uso (proprietà o affitto). Inoltre, dovrà essere indicato l'operatore del pascolo come definito al capitolo 2.4 punto 9 del manuale operativo, ove diverso dal titolare. Laddove più soggetti siano titolari del pascolo, BDN consente la registrazione della quota come percentuale di lotto pascolativo assegnata a ciascun titolare e, pertanto, dovrà essere indicata tale percentuale nella richiesta. Nel caso in cui i pascoli, ancorché contigui, insistano su Comuni diversi, dovranno essere presentate richieste di registrazione diverse e la ASReM, provvederà alla registrazione assegnando codici diversi. Il pascolo registrato segue le stesse regole degli altri stabilimenti.
2. Il SUAP, ricevuta la comunicazione, fatte le dovute verifiche volte ad acquisire tutte le informazioni relative alla presenza del nuovo insediamento, ne cura la trasmissione a tutti gli Enti interessati, ivi comprese le ASReM, competenti per territorio.
3. Nel caso non siano disponibili le funzionalità del SUAP, le regioni e province autonome possono stabilire altre modalità, garantendone la piena operatività, per le comunicazioni dell'operatore alle ASReM., sia per l'inizio di attività e sia per l'aggiornamento delle informazioni delle attività.
1. L'operatore deve comunicare, con le modalità di cui ai capitoli 1.1 e 1.2, le seguenti tipologie di informazioni, ai fini delle verifiche e, se del caso, delle validazioni ASReM,:
 - a) nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale e indirizzo/sede legale dell'operatore e del proprietario degli animali, se diverso dall'operatore; nome e cognome, codice fiscale e indirizzo del rappresentante legale delle società registrate come operatori o proprietari degli animali; la partita IVA, quando prevista;
 - b) l'indirizzo e le coordinate geografiche (georeferenziazione) dello stabilimento — la georeferenziazione è prevista "a poligono" (non puntiforme) per gli stabilimenti di molluschi e per i pascoli;
 - c) la denominazione dell'attività con le informazioni di contatto, ossia indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata, telefono e, se disponibile, sito web dell'attività;
 - d) le specie e le categorie di animali o di uova da cova detenute nello stabilimento, individuate tra le opzioni previste nella specifica tabella di decodifica disponibile in BDN;
 - e) la data di inizio dell'attività;
 - f) dati catastali del terreno in cui è presente lo stabilimento;
 - g) la superficie destinata agli animali espressa in metri quadrati (per i pascoli in ettari);
 - h) la capacità strutturale, intesa come il numero massimo di animali che possono essere ospitati contemporaneamente nell'attività. Essa è inserita in BDN dalla ASReM. Per l'acquacoltura tale valore corrisponde al numero approssimativo in tonnellate degli animali di acquacoltura che possono essere detenuti nello stabilimento distinguendo in 3 classi: piccola (inferiore a 50 tonnellate); media (tra 51 e 200 tonnellate); grande (superiore a 200);
 - i) la tipologia di attività, individuata tra le opzioni elencate al capitolo 2.4 del presente manuale;
 - l) il carattere permanente oppure stagionale, ossia massimo 4 mesi/anno, o solo durante eventi specifici della detenzione nello stabilimento di animali o di uova da cova;
 - m) il veterinario responsabile dello stabilimento quando previsto;
 - n) l'eventuale iscrizione a libri genealogici o iscrizione a programmi genetici degli animali detenuti;
 - o) l'orientamento prevalente dell'allenamento, scelto tra quelli presenti, a seconda delle specie animali, nella tabella di decodifica. Esso è inserito in BDN dalla ASReM. L. Per alcune categorie/tipologie produttive può essere selezionato più di un orientamento (tramite la funzione "dettaglio attività"). Questa informazione non è prevista per gli allevamenti familiari;
 - p) la modalità prevalente di allevamento, scelta tra quelle presenti, a seconda delle specie animali e dell'orientamento produttivo, nella tabella di decodifica. Essa è inserita in BDN dalla ASReM. Per alcune categorie/tipologie produttive può essere selezionata più di una modalità (tramite la funzione "dettaglio attività"). Questa informazione non è prevista per gli allevamenti familiari;
 - q) la data dell'eventuale cessazione o di sospensione temporanea dell'attività.

A.S.Re.M

1. Ricevuta la comunicazione dal SUAP, secondo le modalità descritte ai punti 2 e 3, al fine della registrazione dello stabilimento in BDN, la ASReM verifica la congruenza di quanto presente nella documentazione con la tipologia di attività che l'operatore intende effettuare. Tale documentazione comprende almeno la planimetria dello stabilimento, la relazione contenente la descrizione dell'attività svolta, oltre che le specifiche tecniche delle attrezzature presenti. Se necessario, la ASReM richiede all'operatore di presentare ulteriori documenti. Per la registrazione di allevamenti familiari e amatoriali è possibile la registrazione in BDN direttamente presso la ASReM, e non tramite SUAP. In tali casi la ASReM, prima della registrazione, controlla direttamente la conformità documentale e, in caso di incongruenze, effettua sopralluogo per la verifica dei requisiti di sua competenza. Se ritenuto opportuno, la ASReM può richiedere alle Autorità comunali la valutazione di aspetti inerenti al piano regolatore generale e ad altre disposizioni locali.
2. Il sopralluogo da parte della ASReM è obbligatorio per stalle di transito per ungulati, fiere, mostre, e mercati;
3. Non vi è obbligo di sopralluogo per la verifica dei requisiti dell'attività dello stabilimento da parte della ASReM, prima della registrazione, ad esclusione dei casi previsti dall'art. 5 comma 3 del d.lgs. 134/2022. Sono fatti salvi i casi in cui la ASReM, o la regione competente, lo ritenga necessario. La verifica sarà comunque effettuata durante le attività ufficiali di controllo routinarie e ogni volta che la ASReM, lo ritenga opportuno. La registrazione in BDN non costituisce autorizzazione alla detenzione di animali. L'operatore può stampare direttamente da BDN l'attestato di registrazione, con l'anagrafica dell'attività dello stabilimento riportante la data di registrazione e l'eventuale data di sospensione o cessazione attività.
4. Per la registrazione di allevamenti familiari e amatoriali è possibile la registrazione in BDN direttamente presso la ASReM e non tramite SUAP. In tali casi la ASReM, prima della registrazione, controlla direttamente la conformità documentale e, in caso di incongruenze, effettua sopralluogo per la verifica dei requisiti di sua competenza. Se ritenuto opportuno, la ASReM può richiedere alle Autorità comunali la valutazione di aspetti inerenti al piano regolatore generale e ad altre disposizioni locali.
5. L'operatore di allevamenti amatoriali di animali da compagnia deve richiederne la registrazione nella sezione SINAC della BDN direttamente alla ASReM competente.
6. Per ciascuno stabilimento ed attività, le informazioni di cui la ASReM garantisce, anche in base alle comunicazioni ricevute dall'operatore, l'inserimento e l'aggiornamento in BDN sono:
 - j) il codice aziendale dello stabilimento o, nei casi previsti, del gruppo di stabilimenti di acquacoltura, assegnato dalla BDN;
 - k) il numero di registrazione o riconoscimento unico assegnato dalla BDN;
 - l) per le attività di cui all'art. 5 del d.lgs. I&R, il numero di registrazione unico assegnato all'attività, la data della registrazione o dell'eventuale sospensione o revoca;
 - m) per le attività di cui all'art. 6 del d.lgs. I&R, il numero di riconoscimento unico, la data del riconoscimento, completo o condizionato, e dell'eventuale sospensione o revoca;
 - n) nei casi previsti, il numero IMO di identificazione della nave di cui all'articolo 2, punto 13), del regolamento delegato (UE) 2020/691;
 - o) le informazioni inerenti all'eventuale status di stabilimento confinato;
 - g) la data di registrazione in BDN;
 - h) la ASReM, e il distretto competenti;
 - i) lo stato/qualifica sanitaria previsti dalla specifica regolamentazione di Sanità animale e altre registrazioni sanitarie dello stabilimento;

BDN

L'operatore o suo delegato può stampare direttamente l'attestato di registrazione, tramite stampa dell'anagrafica dell'operatore e della attività dello stabilimento riportante la data di registrazione e l'eventuale data di sospensione o cessazione attività.

La registrazione in BDN non costituisce autorizzazione alla detenzione di animali.

L'operatore non può introdurre **animali** e materiale germinale nell'attività dello stabilimento sino all'avvenuta registrazione in BDN.

SCHEMA PROCEDURA AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI DELLE ATTIVITA' REGISTRATE

SUAP	<p>1. L'operatore comunica tramite SUAP, o tramite ASReM nei casi di allevamenti familiari e negli altri casi previsti, le modifiche inerenti alle attività degli stabilimenti e le cessazioni, con i tempi previsti all'art. 5, comma 5, lettera c), e all'art. 6, comma 5, lettera c) del d.lgs. I&R.</p> <p>Le comunicazioni dovute sono:</p> <p>A. <u>Cambio dell'operatore</u>: con la comunicazione del nuovo operatore, anche in caso di società che cambia denominazione pur conservando il medesimo codice fiscale, l'operatore "cedente" è assolto dall'obbligo di comunicazione di cessata attività.</p> <p>B. <u>Cessazione, sospensione temporanea dell'attività, riattivazione delle attività temporaneamente sospese</u>: tali eventi possono essere comunicati direttamente alla ASReM, competente per i pascoli e per gli allevamenti familiari e amatoriali. La sospensione temporanea dell'attività ha durata massima di 24 mesi. Oltre tale termine, se l'operatore non ha richiesto la riattivazione, l'attività sarà automaticamente chiusa in BDN.</p> <p>C. <u>Variazioni significative delle attività registrate e riconosciute</u> che comportano ampliamento o diminuzione della superficie utilizzata, oppure aumento della consistenza dei capi, o che provocano un sostanziale cambiamento del percorso produttivo (pertinenze aziendali, cambio planimetria aziendale, variazione dell'orientamento produttivo e della modalità di allevamento). Per le attività registrate, ove previsto dalla normativa vigente di sanità e di benessere, l' ASReM, valuta la richiesta di modifica e rilascia o meno il nulla osta/autorizzazione.</p> <p>L'operatore presenta al SUAP la richiesta di aggiornamento della comunicazione iniziale. Per le attività con riconoscimento, in caso di modifiche significative, l'operatore deve presentare tramite SUAP la richiesta di approvazione del progetto di modifica. La ASReM, effettuate con esito favorevole le verifiche di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. I&R, aggiorna il riconoscimento e lo stabilimento conserva il numero di riconoscimento già assegnato in precedenza. In caso contrario è necessaria una nuova procedura per il riconoscimento.</p> <p>2. Non sono considerate modifiche dell'attività da comunicare tramite SUAP, se non comportano l'aggiornamento di altre autorizzazioni:</p> <p>a) la variazione del rappresentante legale di persone giuridiche, se il codice fiscale delle stesse non cambia;</p> <p>b) la variazione del proprietario degli animali.</p> <p>Tali informazioni devono in ogni caso essere comunicate dall'operatore alla ASReM, entro 7 giorni dalla modifica per poter essere registrate in BDN.</p> <p>3. Il SUAP trasmette le informazioni di cui al punto 1 alle Amministrazioni interessate, tra cui la ASReM, competente per territorio che registra l'informazione in BDN.</p>
A.S.Re.M	<p>1. La ASReM, ricevuta la documentazione dal SUAP registra l'informazione in BDN.</p>

Si allegano alla presente i seguenti modelli:

1. Modulistica relativa alla registrazione degli stabilimenti per l'allevamento di animali produttori di alimenti **(da trasmettere per il tramite dei SUAP DEI COMUNI)**:

- MOD. A richiesta di registrazione stabilimento e rilascio codice aziendale;
- MOD. B Richiesta di registrazione attività in stabilimento esistente;
- MOD. C Comunicazione variazioni dati aziendali;
- MOD.D Comunicazione cambio operatore;
- MOD E Richiesta di registrazione attività pascolo;
- MOD. API richiesta di registrazione stabilimento e dichiarazione attività di apicoltura;
- MOD.AB.1 avicoli Scheda di registrazione allevamenti;
- ALLEGATO AB.1 bovini Scheda di registrazione allevamenti;
- ALLEGATO AB.1 camelidi e ungulati Scheda registrazione allevamenti;
- ALLEGATO AB.1-elicoltura (Allevamento) - Scheda registrazione allevamenti;
- ALLEGATO AB.1 elicoltura (Commerciante) Scheda registrazione allevamenti;

- ALLEGATO AB.1-lagomorfi (Allevamento) - Scheda registrazione allevamenti;
- ALLEGATO AB.1 lagomorfi (Commerciante) Scheda registrazione allevamenti;
- ALLEGATO AB.1 ovini e caprini Scheda di registrazione allevamenti;
- ALLEGATO AB.1 - suini - Scheda di registrazione allevamenti;
- ALLEGATO AB.1 bis - equini - Scheda registrazione allevamenti;
- ALLEGATO AB.2 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sul possesso dei requisiti igienico sanitari e di benessere animale;
- ALLEGATO AB.3 - Istanza per registrazione O.S.M. - art. 9 Reg. CE 183 -2005;
- ALLEGATO AB.4 – richiesta nulla osta uso derivati della lavorazione del latte (solo nel caso si consumino per l'alimentazione zootecnica);
- ALLEGATO AB5- traccia relazione tecnica descrittiva;
- ALLEGATO AB.6 - Comunicazione delega per la implementazione della Banca Dati;
- ALLEGATO AB.7 - Dichiarazione sostitutiva capacità allevamento;

2. modulistica relativa alla registrazione degli allevamenti familiari (da trasmettere direttamente al Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario A.S.Re.M.):

- Mod. A Familiare Richiesta di registrazione attività di allevamento familiare e rilascio codice aziendale
- Mod. B Familiare Richiesta di registrazione attività di allevamento familiare in stabilimento esistente
- ALLEGATO AB.2 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sul possesso dei requisiti igienico sanitari e di benessere;
- ALLEGATO AB.5- traccia relazione descrittiva
- ALLEGATO AB.6 - Comunicazione delega per la implementazione della Banca Dati;
- ALLEGATO AB. 8 Dichiarazione sostitutiva Allevamento per autoconsumo;

Ai sensi del D.Lvo n°32 del 2/02/2021 (Allegato II, sezione 8, punto 7) è previsto il versamento di euro 20 (venti) come tariffa forfettaria per la registrazione e per l'aggiornamento.

MODALITA' DI PAGAMENTO DEI DIRITTI SANITARI::

VERSAMENTO SU CCP NR.13179866

INTESTATO A: AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE- DIPARTIMENTO UNICO DELLA PREVENZIONE

CAUSALE : REGISTRAZIONE/ AGGIORNAMENTO STABILIMENTO ED ATTIVITA'

O

TRAMITE BONIFICO BANCARIO

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

IBAN IT03B053870300000000536260

BIC BPM0IT22XXX